



ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE DEL VETTORE/SPEDIZIONIERE VETTORE

DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AL PRODOTTO ASSICURATIVO

Compagnia di Assicurazione: XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia
Stato Membro di registrazione: Irlanda
Compagnia operante in Italia in regime di stabilimento
Abilitazione in Italia n. I.00161

Prodotto: "Polizza di Assicurazione per il Vettore"

Il presente documento informativo pre-contrattuale fornisce una sintesi delle principali coperture ed esclusioni del Prodotto. Informazioni più complete sul presente Prodotto sono disponibili nella documentazione pre-contrattuale e contrattuale relativa allo stesso.

Che tipo di Assicurazione è?

Il Prodotto denominato "Polizza di Assicurazione per il vettore" tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare per risarcimenti da lui dovuti, ai sensi e nei limiti di Legge, in qualità di vettore / spedizioniere vettore, a titolo di responsabilità contrattuale per perdita o avaria delle cose consegnategli per il trasporto su strada.



Cosa è assicurato?

- ✓ perdita delle cose consegnate al vettore / spedizioniere vettore;
- ✓ avaria delle cose consegnate al vettore / spedizioniere vettore;
- ✓ perdita delle cose consegnate al vettore / spedizioniere vettore in caso di furto, a condizione del rispetto;
- ✓ perdita delle cose consegnate al vettore / spedizioniere vettore in caso di furto del veicolo (subordinata alle condizioni previste dagli Obblighi di sorveglianza, Obbligo di antifurto e incidente stradale);
- ✓ perdita o avaria delle cose che l'Assicurato abbia affidato a terzi per l'esecuzione del trasporto (subordinata alla condizione che l'Assicurato non abbia esonerato in tutto o in parte da responsabilità il subvettore).



Cosa non è assicurato?

Somme dovute dall'Assicurato a titolo di risarcimento in conseguenza a:

- ✗ dolo della Contraente o dell'Assicurato;
- ✗ trasporti effettuati da autotrasportatori non autorizzati all'autotrasporto di cose per conto terzi ai sensi delle leggi vigenti;
- ✗ eventuali pattuizioni comportanti l'assunzione da parte dell'Assicurato di una responsabilità contrattuale, in termini diversi da quelli minimi espressamente previsti dalle leggi vigenti;
- ✗ guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione, sommossa cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio e loro conseguenze o tentativi a tale scopo;
- ✗ contrabbando, commercio, attività o traffico proibiti o clandestini;
- ✗ atti di terrorismo atti di vandalismo, di sabotaggio e simili atti dolosi;
- ✗ movimenti tellurici, inondazioni, trombe d'aria e uragani.

Sono esclusi danni alle seguenti merci:

- ✗ carte valori, monete, documenti, francobolli, oggetti e materiali preziosi oggetti d'arte e/o collezionismo, piante e animali vivi;
- ✗ prodotti farmaceutici e tabacchi;
- ✗ autoveicoli e motoveicoli;
- ✗ carichi completi di telefonia mobile, tablet e similar;
- ✗ masserizie, armi e munizioni, merci deperibili da trasportarsi con autocarri isotermici o frigoriferi.



Ci sono limiti di copertura?

Il limite dell'obbligazione della Compagnia è costituito dall'ammontare del risarcimento previsto dalle leggi nazionali e dalle convenzioni internazionali applicabili:

- ! per i trasporti nazionali: dall'ammontare del risarcimento stabilito dall'art. 1696 del Cod. Civile;
- ! per i trasporti internazionali: dall'ammontare del risarcimento previsto dall'art. 23, paragrafi 1, 2, 3, 4, 7, 8, e 9 e dall'art. 25 della CMR.



Dove vale la copertura?

La copertura è operante per spedizioni che rientrano nei limiti territoriali stabiliti nell'apposito articolo di Polizza.



Che obblighi ho?

All'inizio del Contratto:

- rispondere esattamente alle domande poste circa le circostanze del Rischio;
- fornire tutta la cooperazione che l'Assicuratore possa ragionevolmente richiedere;
- pagare il Premio (o frazione di Premio) indicato nel Contratto.

In corso di Contratto:

- Dichiarare qualsiasi nuova circostanza che abbia l'effetto di aggravare i Rischi presi in carica o di crearne nuovi. Gli aggravamenti del Rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono determinare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.
- Ulteriori obblighi sono previsti nelle Condizioni di Assicurazione.

In caso di presentazione di una richiesta di risarcimento:

- L'Assicurato, non appena ne sia venuto a conoscenza, deve trasmettere una comunicazione scritta all'Assicuratore informandolo di qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata nei suoi confronti.
- Fermi gli ulteriori obblighi previsti nel Contratto di Assicurazione, l'Assicurato deve fornire all'Assicuratore ogni ragionevole assistenza relativamente ad ogni Richiesta di risarcimento.



Quando e come devo pagare?

I Premi devono essere pagati all'intermediario alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società entro i termini disposti dal Cod. Civile o eventualmente nei diversi termini disposti dal Contratto assicurativo.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno di decorrenza alle ore 24 del giorno di scadenza indicati nella Scheda di Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.



Come posso disdire la Polizza?

Mediante lettera raccomandata (o PEC) spedita almeno 30 giorni prima della scadenza naturale del Contratto.